



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 04/06/2020

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

L'anno **2020** il giorno **4** del mese di **Giugno** alle ore 20.30 con la **modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/317956773>**, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	NO	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	SI
BARRERA Maria Enrica	NO	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	SI
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	NO	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	NO	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	NO
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	NO
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti : 25 Assenti : 8

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 30 del 04/06/2020

Su proposta n. 99 del 20/05/2020

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento TARI, approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/03/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 06/08/2015, n. 34 del 22/03/2017, n. 122 del 18/12/2017, n. 144 del 18/12/2018, n. 164 del 20/12/2019;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/67/132/18100 del 25/07/2019

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/68/127/18060 del 14/05/2019

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", che dispone l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)(allegato a)

RICHIAMATI

l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *"In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]"*;

RITENUTO che il termine di cui al precedente punto, fissato dal legislatore al fine di consentire agli enti di acquisire il Piano finanziario, si deve ritenere superato alla luce della disciplina generale e pertanto gli enti, per l'anno 2020, approvano il Regolamento entro il 31 maggio;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i*

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;*

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi

locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 come risulta dal verbale n. 9 del 19/05/2020;

propone alla Giunta Comunale di sottoporre al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Regolamento TARI vigente;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l’attuale dettato normativo, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

e la Giunta Comunale con delibera n.82 del 7 maggio 2020

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all’art. 42 e agli artt. 178 - 181;

PRESO ATTO dell’art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

LETTO l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Zaccone Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Zaccone Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese
DELIBERA con atto n.82 del 7 maggio 2020

di sottoporre al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Regolamento TARI vigente;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 come da verbale n. 9 del 19/05/2020.

**e il Consiglio Comunale
DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Regolamento TARI vigente;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

**e con successiva votazione unanime resa in forma palese
DICHARA**

l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Escono i Sigg. Cons. Berta, Oneto ed entra il Sig. Cons. Ruffato (pres.24)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata come emendata
Il Segretario Generale procede all'appello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 19 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato), nessun contrario e 5 astenuti (Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Rossa, Serra), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvarla



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 99**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE REGOLAMENTO TARI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/05/2020**

Il Responsabile di Settore

Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/05/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GANCI FRANCESCA;1;5140164
LOCCI EMANUELE;2;17892889



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 07/05/2020

OGGETTO: MODIFCA REGOLAMENTO TARI

Il giorno **7** del mese di **Maggio** dell'anno **2020** alle ore **11.00** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **07/05/2020**
Presiede l'adunanza CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo		Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	Sindaco	SI
BUZZI LANGHI Davide Mario	Vice Sindaco	SI
BAROSINI Giovanni	Assessore	SI
BORASIO Paolo	Assessore	SI
CICCAGLIONI PierVittorio	Assessore	NO
FORMAIANO Monica	Assessore	SI
FTEITA FIRIAL Cherima	Assessore	SI
LUMIERA Cinzia	Assessore	SI
ROGGERO Mattia	Assessore	SI
STRANEO Silvia	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Ganci Francesca.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Su proposta n. 219 del 06/05/2020

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento TARI, approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/03/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 06/08/2015, n. 34 del 22/03/2017, n. 122 del 18/12/2017, n. 144 del 18/12/2018, n. 164 del 20/12/2019;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/67/132/18100 del 25/07/2019

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/68/127/18060 del 14/05/2019

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", che dispone l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)(allegato a)

RICHIAMATI

l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *"In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]"*;

RITENUTO che il termine di cui al precedente punto, fissato dal legislatore al fine di consentire agli enti di acquisire il Piano finanziario, si deve ritenere superato alla luce della disciplina generale e pertanto gli enti, per l'anno 2020, approvano il Regolamento entro il 31 maggio;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei*

pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

propone alla Giunta Comunale di sottoporre al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Regolamento TARI vigente;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

e la Giunta Comunale

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

PRESO ATTO dell'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

LETTO l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Zaccone Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Zaccone Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

DELIBERA
di sottoporre al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Regolamento TARI vigente;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1

lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

**e il Consiglio Comunale
DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Regolamento TARI vigente;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

**e con successiva votazione unanime resa in forma palese
DICHIARA**

l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 219**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **MODIFCA REGOLAMENTO TARI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **07/05/2020**

Il Responsabile di Settore

Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **07/05/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO;1;4631747
GANCI FRANCESCA;2;5140164



ALLEGATO A

COMUNE DI ALESSANDRIA

modifiche al Regolamento TARI con decorrenza 1.1.2020

Modificare l'articolo 1 "Istituzione del tributo", comma 1 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 gennaio 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.	1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 gennaio 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Modificare l'articolo 4 "Oggetto del regolamento", come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alessandria della componente rifiuti del tributo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, relativamente ai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, oltre che la modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.</p> <p>2. Con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di determinazione delle tariffe; - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; - la disciplina delle riduzioni tariffarie; - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. <p>3. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, proposta dall'Organo di governo dei rifiuti di cui all'art. 5 e adottata ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio così come determinati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p>	<p>1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alessandria della TARI, oltre che la modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.</p> <p>2. Con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di determinazione delle tariffe; - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; - la disciplina delle riduzioni tariffarie; - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. <p>3. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, adottata ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio così come determinati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p>

Modificare l'articolo 11 "**Metodo Normalizzato**" come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.	1. Per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Modificare l'articolo 12 "**Piano finanziario**" come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).	1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif emanata il 31 ottobre 2019 e relativo Metodo Tariffario (MTR) disciplinato all'interno dell'Allegato A.

Modificare l'articolo 13 "Determinazione del tributo", come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. L'Organo di Governo dei Rifiuti tenuto conto degli indirizzi del Comune di Alessandria, predispone ai sensi del D.P.R. 158/1999 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determina il tributo, le relative tariffe e sottopone il tutto all'approvazione del Comune.</p> <p>2. L'Organo di Governo, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.</p> <p>3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma successivo, l'Organo di Governo deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.</p> <p>4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso</p> <p>7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al</p>	<p>1. abrogato</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma successivo, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.</p> <p>4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/00.</p> <p>7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio</p>

<p>comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.</p> <p>8. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>9. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'Allegato 1.</p>	<p>dell'anno di riferimento.</p> <p>8. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>9. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata da ARERA.</p>
---	--

Modificare l'articolo 14 "**Articolazione della tariffa**", comma 2 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>2. L'Organo di governo dei rifiuti ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, L'Organo di governo dei rifiuti applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1.</p>	<p>2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1.</p>

Modificare l'articolo 17 "Calcolo applicato alle Utenze Domestiche", comma 2 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'Allegato 1. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.</p>	<p>2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della L. 147/2013.</p>

Modificare l'articolo 18 "Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle classi di attività", comma 2 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.	2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

Modificare l'articolo 19 "Calcolo applicato alle Utenze Non Domestiche" come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.</p> <p>2. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo la procedura indicata nel punto 4.3 dell'Allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.</p> <p>3. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata nel punto 4.4 dell'Allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1</p>	<p>1. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.</p> <p>2. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.</p> <p>3. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1</p>

Modificare l'articolo 20 "Tariffa giornaliera", comma 3 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p>	<p>3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.</p> <p>Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p>

Modificare l'articolo 22 "**Norme generali**", comma 5 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
5. Salvo diversa indicazione le riduzioni di cui agli articoli successivi, devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. Diversamente sono applicate dall'anno di presentazione.	5. Salvo diversa indicazione le istanze di riduzioni di cui agli articoli successivi, devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. Diversamente sono applicate dall'anno di presentazione.

Modificare l'articolo 23 "Riduzioni per Utenze Domestiche" come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento.</p> <p>La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.</p> <p>In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO. La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.</p> <p>3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato; - iscrizione all'AIRE; - titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza; - non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione. <p>3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis,</p>	<p>1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento della frazione indifferenziata rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento. La riduzione di cui al presente comma non si applica alle utenze servite con modalità porta a porta.</p> <p>La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.</p> <p>In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura si procederà alla valorizzazione del numero degli occupanti escludendo tali soggetti, seppur residenti.</p> <p>La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.</p> <p>3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato; - iscrizione all'AIRE; - titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza; - non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.

<p>è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>
--	--

Modificare l'articolo 25 "**Riduzioni per Utenze Non Domestiche**", comma 2 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \cdot \text{Recuperati} / K_d \cdot m_q$.</p>	<p>2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di riciclo dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \cdot \text{avviati a riciclo} / K_d \cdot m_q$.</p>

Modificare l'articolo 27 **"Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o della conduzione"** commi 2, 3, 4 e 11 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>[...]</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.</p> <p>Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.</p> <p>[...]</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà.</p> <p>Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>4. abrogato</p> <p>[...]</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.</p> <p>[...]</p>

Modificare l'articolo 28 "**Violazioni e penalità**", comma 8 come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la UC , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.	8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Modificare l'articolo 30 "Riscossione", come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.</p> <p>2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate semestrali e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero e dei mesi di scadenza del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza entro la fine di ogni mensilità e sarà consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.</p> <p>5. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli</p>	<p>1. L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.</p> <p>2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero e dei mesi di scadenza del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza entro la fine di ogni mensilità. Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.</p> <p>5. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di</p>

<p>enti impositori.</p> <p>6. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.</p> <p>7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a 6,00 euro fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.</p> <p>8. L'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>L'importo della TARI da pagare, quindi, sarà arrotondato all'unità di euro.</p> <p>9. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti, nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, potranno essere regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.</p> <p>10. La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.</p> <p>11. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.</p> <p>Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza dell'ultima rata e deve essere corredata di documentazione comprovante la situazione di disagio economico (modulo ISEE, ecc.). Le domande di rateizzazione presentate oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione.</p>	<p>pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.</p> <p>6. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.</p> <p>7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a 6,00 euro fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.</p> <p>8. L'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>L'importo della TARI da pagare, quindi, sarà arrotondato all'unità di euro.</p> <p>9. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti, nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, potranno essere regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.</p> <p>10. La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.</p> <p>11. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.</p>
---	--

Modificare l'articolo 32 "Rinvii" come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.</p>	<p>1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.</p>

Modificare l'articolo 33 "**Disposizioni Transitorie e Finali**", commi 1 e 9, come segue:

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2019 . [...]	1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2020 . [...]
9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2019 .	9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 .

Sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

ALLEGATO 1

TABELLA 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	
	Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	
1	0,80	
2	0,94	
3	1,05	
4	1,14	
5	1,23	
6 o più	1,30	

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb	
	Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
1	0,6	1,0
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3,0
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per Comuni > 5000 abitanti		Kc
		Coefficiente potenziale di produzione <i>MINIMO - MASSIMO</i>
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre	0,40 - 0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30 - 0,43
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti	0,51 - 0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76 - 0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38 - 0,64
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili	0,34 - 0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20 - 1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95 - 1,08
9	Case di cura e riposo	1,00 - 1,25
10	Ospedali	1,07 - 1,29
11	Uffici, agenzie	1,07 - 1,52
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55 - 0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99 - 1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali	1,11 - 1,80
15	Oreficerie, stoffe, filati, mercerie, vini, acque, bibite	0,60 - 0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09 - 1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali	1,09 - 1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82 - 1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale	1,09 - 1,41
20	Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione limitatamente alle superfici, aree e locali non adibiti a lavorazioni e immagazzinamento materie prime e prodotti finiti	0,38 - 0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55 - 1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57 - 9,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85 - 7,63
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie	3,96 - 6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione	2,02 - 2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54 - 2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17 - 11,29

Attività per Comuni > 5000 abitanti		Kc
		MINIMO - MASSIMO
28	Ipermercati di generi misti	1,56 - 2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50 - 6,92
30	Discoteche, night-club	1,04 - 1,91

NOTA: La presente tabella riporta la suddivisione delle utenze non domestiche secondo il DPR 158/1999 per il Comune di Alessandria.

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per Comuni > 5000 abitanti		Kd
		MINIMO - MASSIMO
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre	3,28 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti	4,20 - 4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili	2,82 - 4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22
10	Ospedali	8,81 - 10,55
11	Uffici, agenzie	8,78 - 12,45
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50 - 5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali	9,08 - 14,78
15	Oreficerie, stoffe, filati, mercerie, vini, acque, bibite	4,92 - 6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per	8,95 - 12,12

Attività per Comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione (kg/m ² anno)
		<i>MINIMO - MASSIMO</i>
	animali	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale	8,95 - 11,55
20	Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione limitatamente alle superfici, aree e locali non adibiti a lavorazioni e immagazzinamento materie prime e prodotti finiti	3,13 - 7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67 - 78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie	32,44 - 51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione	16,55 - 22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78
30	Discoteche, night-club	8,56 - 15,68